

Milano

COMUNE DI SANDONATO VAL DI COMINO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE

ART. 1

COMUNE DI SANDONATO VAL DI COMINO.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE.

Il Consiglio di Sandonato Val di Comino ha approvato il presente regolamento per la concessione dell'acqua potabile, in esecuzione dell'art. 10 della Legge n. 488 del 23/12/1901 e dell'art. 10 della Legge n. 3086 del 28/12/1923.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la concessione dell'acqua potabile, la durata, le condizioni di concessione, l'uso, la durata e il modo di amministrare e conservare l'acqua potabile.

Il contratto di concessione di acqua potabile, in esecuzione dell'art. 10 della Legge n. 488 del 23/12/1901 e dell'art. 10 della Legge n. 3086 del 28/12/1923, deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere le condizioni di concessione, la durata, l'uso, la durata e il modo di amministrare e conservare l'acqua potabile.

Per ogni concessione di acqua potabile deve essere stipulato un contratto scritto, nel quale deve essere specificato il modo di amministrare e conservare l'acqua potabile, la durata, l'uso, la durata e il modo di amministrare e conservare l'acqua potabile.

Tutte le spese di amministrazione, bolli e tasse di registro del contratto di concessione di acqua potabile sono a carico del concessionario.

COMUNE DI SANDONATO VAL DI COMINO.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ACQUA POTABILE.

Capitolo I
NORME GENERALI.

Art. 1

Le concessioni dell'acqua potabile alle abitazioni dei privati, agli esercizi pubblici, ed ai stabilimenti industriali che si trovano nell'abitato del Comune verranno fatte secondo le norme del presente regolamento.

Art. 2

Le concessioni suddette s'intenderanno fatte per affitto.

Art. 3

Il contratto di abbonamento si fa a cura del Municipio nel numero degli originali prescritti firmati dal Podesta' e dall'abbonato. //

In esso saranno indicati il sito di concessione, la durata, decorrenza e scadenza dell'abbonamento, l'uso, la quantita' ed il modo di somministrazione e misurazione dell'acqua e canone annuale.

Nel contratto si indichera' il domicilio elettivo dell'abbonato, in caso diverso, s'intendera' il sito di concessione come domicilio elettivo per tutti gli effetti del contratto.

Per ogni proprieta' distinta non vi potra' essere che una sola concessione; per ogni singola concessione dovra' essere stipulato un contratto separato; non si possono riunire piu' concessioni in un solo contratto.

Tutte le spese di scritturazione, bollo e tassa di registro dei contratti sono a carico esclusivo dell'abbonato e si pagano anticipatamente.

al quale s'annunzia l'abbonamento. Il contratto

a pagare anche durante il tempo della sospensione.

Le ispezioni di notte potranno farsi dal Municipio nel solo caso che siano domandate o consentite dall'abbonato.

Art. 15

Gli abbonati sono esclusivamente responsabili dei danni arrecati ai contatori, sia volontariamente, sia per incuria, negligenza, o qualsiasi altra causa.

Art. 16

Le quantità di acqua erogate a mezzo del contatore saranno accertate ogni mese ed iscritte sopra un fogliettino che verrà rilasciato all'abbonato o a chi per esso.

Il giorno delle verifiche è determinato dal Municipio secondo le esigenze del servizio, salvo il caso che l'utente non chieda che il detto giorno sia spostato per giustificato motivo. Tale disposizione non è applicabile nel caso di temporanea assenza dell'utente, salvo a questi il dovere di avvisare il Municipio al suo ritorno.

Art. 17

Qualora venisse constatato dal Municipio che, a causa di una circostanza qualsiasi, il contatore avesse cessato di indicare la quantità d'acqua fornita, sarà fatta per il consumo, e durante il tempo della riparazione, una media desunta dalle verifiche del contatore negli ultimi due trimestri.

Art. 18

Il Municipio non assume l'obbligo di dimostrare l'esatto funzionamento dei contatori; però, a richiesta degli abbonati e previo un deposito di lire 25 per ogni singolo contatore, farà eseguire la relativa verifica. Qualora risultasse dalla prova che il contatore segnasse a danno dell'abbonato, questi avrà il diritto al rimborso delle lire 25 e le spese di verifica saranno sopportate dal Municipio. Se invece dall'esperimento risulterà che il contatore funziona regolarmente, la somma

ma depositata garanzia andrà a favore del Municipio.

TARIFFE CONTRAVVENZIONI PENALITÀ

Art. 19

Ogni concessione viene fatta per un consumo medio mensile di litri 200 al giorno al prezzo del canone annuale di lire 60. Il maggior consumo viene calcolato in ragione di lire 3 al metro cubo, con un massimo consumo giornaliero di metri cubi tre.

Art. 20

La rottura del suggello posta al contatore e l'abuso dell'acqua concessa a forfait dà diritto al Comune di sospendere immediatamente il flusso dell'acqua ed il concessionario sarà sottoposto ad una multa equivalente al doppio della corrisposta annua determinata dal contratto, multa che sarà duplicata ogni volta nei casi di recidiva, senza pregiudizio dell'azione penale a termine di legge.

Il Comune avrà diritto di ripetere il prezzo dell'acqua sottratta abusivamente, insieme a tutte le spese del verbale di contravvenzione, dei restauri o rimozione degli apparecchi e di riapposizione dei suggelli.

Art. 21

Gli agenti del Comune a ciò delegati hanno diritto di verificare il meccanismo e le tubature ascendenti anche nell'interno delle case e di proporre le modificazioni e riparazioni che credessero necessari al buon funzionamento degli apparecchi e meccanismi tutti.

Il rifiuto di fare eseguire questi lavori dà diritto al Comune di sospendere la concessione dell'acqua rimanendo al concessionario l'obbligo della continuazione del pagamento del canone senza alcun diritto a compenso per i danni da esso in qualsiasi modo sofferti.

Il Comune di Turate